



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 14 novembre 2008
(OR. en)**

14975/08

**ANTIDUMPING 110
COMER 196
ASIE 107**

ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI

Oggetto: **REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento (CE) n. 713/2005 del Consiglio che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di alcuni antibiotici ad ampio spettro originari dell'India**

REGOLAMENTO (CE) N. .../2008 DEL CONSIGLIO

del

**che modifica il regolamento (CE) n. 713/2005 del Consiglio
che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni
di alcuni antibiotici ad ampio spettro originari dell'India**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2026/97 del Consiglio, del 6 ottobre 1997, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri della Comunità europea¹ ("il regolamento di base"), in particolare gli articoli 15 e 19,

vista la proposta presentata dalla Commissione dopo aver sentito il comitato consultivo,

¹ GU L 288 del 21.10.97, pag. 1.

considerando quanto segue:

A. PROCEDIMENTO

I. Inchiesta precedente e misure in vigore

(1) Con il regolamento (CE) n. 713/2005¹, il Consiglio ha istituito un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di alcuni antibiotici ad ampio spettro, in particolare amoxicillina triidrato, ampicillina triidrato e cefalessina, non confezionati in dosi, forme o imballaggi per la vendita al minuto ("il prodotto in esame"), di cui ai codici NC ex 2941 10 10, ex 2941 10 20 ed ex 2941 90 00 originari dell'India. L'aliquota del dazio è compresa tra il 17,3% ed il 30,3% per gli esportatori inseriti nell'elenco, con un'aliquota di dazio residuo del 32% sulle importazioni di altri esportatori.

II. Apertura di un riesame intermedio parziale

(2) In seguito all'istituzione di un dazio compensativo definitivo, il Governo dell'India ("GOI") ha fatto osservare che le circostanze relative ai 2 regimi di sovvenzione (*Duty Entitlement Passbook Scheme*, DEPBS - Regime di credito sui dazi d'importazione - e *Income Tax Exemption Scheme*, ITES – Regime di esenzione dall'imposta sul reddito nell'ambito della sezione 80 HHC della Income Tax Act) sono mutate e che tali mutamenti hanno carattere permanente. È stato perciò sostenuto che il livello di sovvenzione sarebbe probabilmente diminuito e la conseguente necessità di rivedere le misure istituite, in parte, su tali regimi.

(3) La Commissione ha esaminato gli elementi di prova presentati dal GOI e li ha ritenuti sufficienti a giustificare l'avvio di un riesame, in conformità all'articolo 19 del regolamento di base. Sentito il Comitato consultivo, la Commissione apriva d'ufficio, con avviso pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea², un riesame intermedio parziale in base al regolamento (CE) n. 713/2005 del Consiglio.

¹ GU L 121 del 13.05.2005, pag. 1.

² GU C 212 del 11.9.2007, pag. 10.

(4) Scopo dell'inchiesta sul riesame intermedio parziale è valutare la necessità di confermare, abolire o correggere le misure in vigore nei confronti delle imprese che abbiano beneficiato di uno, o di entrambi, i regimi di sovvenzione modificati allorché sono stati forniti elementi di prova sufficienti conformi alle pertinenti disposizioni dell'avviso di apertura. A seconda dei risultati del riesame intermedio parziale, sarà anche valutata la necessità di rivedere le misure applicabili ad altre imprese che abbiano collaborato all'inchiesta dalla quale è scaturito il livello delle misure in vigore, e/o della misura residua, applicabili a tutte le altre imprese.

III. Periodo dell'inchiesta

(5) L'inchiesta ha riguardato il periodo intercorso dall'1 aprile 2006 al 31 marzo 2007 ("il periodo dell'inchiesta" - *Review investigation period*, RIP).

IV. Parti interessate all'inchiesta

(6) La Commissione ha informato ufficialmente dell'apertura dell'inchiesta di riesame intermedio parziale il GOI, i produttori esportatori indiani che hanno collaborato all'inchiesta precedente, indicati nel regolamento (CE) n. 713/2005 del Consiglio, elencati nell'avviso di apertura del riesame intermedio parziale e considerati beneficiari di uno dei due regimi di sovvenzioni che sarebbero stati modificati, nonché i produttori comunitari. Le parti interessate hanno avuto la possibilità di comunicare le loro osservazioni per iscritto e di chiedere un'audizione. Le osservazioni presentate oralmente o per iscritto dalle parti sono state esaminate ed, eventualmente, tenute nella debita considerazione.

- (7) Dato il numero di parti che risultano interessate al presente riesame, è stato previsto il ricorso a tecniche di campionamento per l'inchiesta sulle sovvenzioni in conformità all'articolo 27 del regolamento di base.
- (8) Per fornire le informazioni necessarie al campionamento si sono manifestati solo 2 produttori esportatori. La Commissione non ha pertanto ritenuto necessario ricorrere al campionamento.
- (9) Uno dei suddetti produttori esportatori ha tuttavia affermato, nella risposta data con il formulario sul campionamento, di non aver beneficiato dei 2 regimi di sovvenzione che sarebbero stati modificati (cioè *Duty Entitlement Passbook Scheme* - DEPBS e *Income Tax Exemption Scheme* - ITES, nell'ambito della sezione 80 HHC della *Income Tax Act*) né durante il periodo d'inchiesta che ha condotto alle misure in vigore né durante il RIP. Tale impresa non aveva inoltre collaborato all'inchiesta iniziale né è stata accertata alcuna particolare necessità di adeguare la misura residua applicabile a tutte le altre imprese, questa compresa. Non avendo soddisfatto i requisiti di ammissibilità relativi al campo di applicazione dell'inchiesta ai fini del riesame intermedio parziale, precisati al punto (4) dell'avviso di apertura, l'impresa non può pertanto partecipare alla presente inchiesta di riesame. L'impresa è stata informata di tale decisione.
- (10) La Commissione ha inviato questionari all'unico produttore esportatore che abbia collaborato all'inchiesta e fosse ammissibile al presente riesame (Ranbaxy Laboratories Ltd) e al GOI. Hanno inviato risposte sia tale produttore che il GOI.

(11) La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini della determinazione delle sovvenzioni. Sono state effettuate visite di verifica presso le sedi delle seguenti parti interessate:

1. Governo dell'India

Ministero del Commercio, New Delhi.

2. Produttori esportatori indiani

Ranbaxy Laboratories Ltd, New Delhi

VI. Comunicazione delle informazioni e commenti sul procedimento

(12) Il GOI e le altre parti interessate sono state informate dei fatti essenziali e delle considerazioni in base alle quali si intende proporre di modificare l'aliquota del dazio applicabile all'unico produttore indiano che ha collaborato all'inchiesta e di prorogare le misure in vigore per tutte le altre imprese che non hanno collaborato al presente riesame intermedio parziale. L'uno e le altre hanno avuto un ragionevole lasso di tempo entro cui presentare osservazioni. Come esposto in prosieguo, si è tenuto il debito conto di tutte le comunicazioni e di tutti i commenti.

B. PRODOTTO IN ESAME

(13) Il prodotto oggetto del presente riesame è lo stesso prodotto oggetto del regolamento (CE) n. 713/2005 del Consiglio, cioè l'amoxicillina triidrato, l'ampicillina triidrato e la cefalessina, non confezionati in dosi, forme o imballaggi per la vendita al minuto, di cui ai codici NC ex 2941 10 10, ex 2941 10 20 ed ex 2941 90 00, originario dell'India.

C. SOVVENZIONI

I. Introduzione

(14) Secondo le informazioni del GOI e dell'unico produttore esportatore che ha collaborato all'inchiesta e le risposte al questionario della Commissione, sono stati studiati i seguenti regimi in base ai quali si presume siano concesse sovvenzioni:

- (a) *Advance Authorization Scheme* – Regime di autorizzazione preventiva (noto in precedenza come *Advance Licence Scheme* - Regime di licenza preventiva),
- (b) *Duty Entitlement Passbook Scheme* - Regime di credito sui dazi d'importazione,
- (c) *Export Promotion Capital Goods Scheme* - Regime di esenzione dal dazio d'importazione sui beni strumentali,
- (d) *Focus Market Scheme* - Regime di crediti sui dazi all'esportazione,
- (e) *Income Tax Schemes* – Regimi di esenzione dall'imposta sul reddito,
 - *Export Income Tax Exemption Scheme* - Regime di esenzione dall'imposta sul reddito da esportazione,
 - *Income Tax Incentive for Research and Development* - Incentivi per ricerca e sviluppo a livello di imposta sul reddito,
- (f) *Export Credit Scheme* – Regime di crediti all'esportazione.

- (15) I regimi da (a) a (d) si fondano sul *Foreign Trade (Development and Regulation) Act 1992 (No 22 of 1992)* - Legge sul commercio estero (sviluppo e regolamentazione) n. 22 del 1992, entrata in vigore il 7 agosto 1992. Il *Foreign Trade Act* autorizza il GOI a prendere provvedimenti riguardanti la politica sulle esportazioni e le importazioni. Questi vengono raccolti negli "*Export and Import Policy Documents*", pubblicati ogni 5 anni dal ministero del Commercio e periodicamente aggiornati. Uno di questi "*Export and Import Policy Document*" riguarda il RIP del caso in questione: si tratta del piano quinquennale relativo al periodo dall'1 settembre 2004 al 31 marzo 2009 ("*EXIM-policy 04-09*" - Politiche export-import 04-09). Il GOI ha anche fissato procedure di applicazione delle politiche export-import 04-09, pubblicandole nel "*Handbook of Procedures - 1 September 2004 to 31 March 2009, Volume I*" (*HOP I 04-09*) - "Manuale di procedura - 1 settembre 2004 - 31 marzo 2009", vol. I. Anche tale manuale è aggiornato regolarmente.
- (16) I regimi denominati *Income Tax Schemes* di cui al punto (e) si fondano sulla *Income Tax Act* del 1961, modificata annualmente dalla legge finanziaria.
- (17) Il regime denominato *Export Credit Scheme* di cui al punto (f) si fonda sulle sezioni 21 e 35A del *Banking Regulation Act 1949* (legge bancaria del 1949), che permette alla *Reserve Bank of India - RBI* (Banca Centrale dell'India) di dare istruzioni alle banche commerciali riguardo ai crediti all'esportazione.
- (18) Conformemente all'articolo 11, paragrafo 10 del regolamento di base, la Commissione ha invitato il GOI a ulteriori consultazioni sui regimi, modificati e non, al fine di chiarire la situazione effettiva dei regimi sotto osservazione e di giungere a una soluzione definitiva di comune accordo. A consultazione avvenuta, mancando una soluzione definitiva di comune accordo, la Commissione ha incluso tutti questi regimi nell'inchiesta sulle sovvenzioni.

II. Regimi specifici

I *Advance Authorization Scheme("AAS")* – Regime di autorizzazione preventiva

(a) *Base giuridica*

- (19) La descrizione dettagliata del regime si trova ai paragrafi da 4.1.1 a 4.1.14 della *EXIM-policy 04-09* e ai capitoli da 4.1 a 4.30 del vol. I del relativo manuale di procedura (*HOP I 04-09*). Ai tempi della precedente inchiesta di riesame che, con il regolamento (CE) n. 713/2005 del Consiglio, ha portato all'istituzione del dazio compensativo definitivo attualmente in vigore, si chiamava *Advance Licence Scheme* - Regime di licenza preventiva.

(b) *Ammissibilità*

- (20) L'AAS si articola in 6 diversi sottosistemi, descritti diffusamente al considerando 21, che differiscono, tra l'altro, dal punto di vista dell'ammissibilità. Possono beneficiare dell'AAS per esportazioni fisiche e dell'AAS per il fabbisogno annuo i produttori esportatori e gli operatori commerciali esportatori collegati a produttori. I produttori esportatori che riforniscono gli esportatori finali possono beneficiare dell'AAS per le forniture intermedie. Possono beneficiare dell'AAS i contraenti principali che riforniscono le categorie per le esportazioni presunte, di cui al paragrafo 8.2 dell'EXIM-policy 04-09, come i fornitori delle cosiddette Unità orientate all'esportazione (EOU). Infine, i fornitori intermedi che riforniscono i produttori esportatori possono beneficiare dei vantaggi relativi alle esportazioni presunte nel quadro del sottosistema *Advance release order (ARO)* e della *Back to back inland letter of credit*.

(c) *Attuazione pratica*

(21) Le *Advance authorisations* possono essere rilasciate per:

- (i) *esportazioni fisiche*: è il sottosistema principale che permette l'importazione esente da dazio dei fattori produttivi necessari alla fabbricazione di uno specifico prodotto destinato all'esportazione. In questo contesto, la parola "fisiche" indica che i prodotti da esportare devono lasciare il territorio indiano. L'autorizzazione specifica le importazioni ammesse, le esportazioni obbligatorie e i tipi di prodotto destinati all'esportazione.
- (ii) *fabbisogno annuo*: Tale tipo di autorizzazione non è collegata a un prodotto specifico ma a un gruppo di prodotti (p.es. prodotti chimici e affini). Il titolare dell'autorizzazione può importare in esenzione da dazio, fino a una soglia il cui valore dipende dall'andamento delle esportazioni nel periodo di riferimento precedente, qualsiasi fattore produttivo necessario alla fabbricazione di prodotti che rientrano nella categoria di prodotti in oggetto. Il titolare può scegliere se esportare i prodotti, fabbricati utilizzando i materiali esenti da dazio, che rientrano nella categoria di prodotti;
- (iii) *forniture intermedie*: questo sottosistema riguarda casi in cui due produttori intendano fabbricare un unico prodotto destinato all'esportazione, dividendosi fasi diverse del processo produttivo. Il produttore esportatore produce il prodotto intermedio e può importare, grazie all'AAS per le forniture intermedie, fattori produttivi in esenzione da dazio. L'esportatore finale mette a punto il prodotto ed è obbligato a esportare il prodotto finito.

- (iv) *esportazioni presunte*: Questo sottosistema permette a un contraente principale di importare in esenzione da dazio fattori produttivi necessari alla fabbricazione di prodotti che saranno venduti come "esportazioni presunte" alle categorie di clienti di cui al paragrafo 8, punto 2, lettere da (b) a (f) e lettere (g) (i) e (j) dell'*EXIM policy 04-09*. Secondo il GOI, per esportazioni presunte si intendono le operazioni nelle quali i beni forniti non lasciano il paese. Sono considerate esportazioni presunte varie categorie di forniture se i prodotti forniti sono fabbricati in India: p. es. la fornitura di merci alle EOU e a imprese con sede in una *Special economic zone - SEZ* (zona economica speciale).
- (v) *ARO*: Il titolare di AAS che intende procurarsi fattori produttivi da fonti indiane invece di importarli direttamente, può farlo attraverso gli *Advance Release Orders – ARO* (Buoni di approvvigionamento anticipato). In tal caso, le autorizzazioni preliminari sono convalidate come ARO e girate al fornitore all'atto della consegna dei fattori produttivi menzionati negli ARO stessi. La girata dell'ARO fa beneficiare il fornitore locale dei vantaggi delle esportazioni presunte, ai sensi di quanto previsto dal paragrafo 8, punto 3, dell'*EXIM-policy 04-09* (cioè AAS per forniture intermedie/esportazioni presunte, restituzione e rimborso dell'accisa finale sulle esportazioni presunte). Il meccanismo degli ARO rimborsa le imposte e i dazi al fornitore e non, sotto forma di restituzione e rimborso di dazi, all'esportatore definitivo. Il rimborso delle imposte o dei dazi è previsto sia per i fattori produttivi locali che per quelli importati.

(vi) *Back to back inland letter of credit*: Anche questo sottosistema riguarda la fornitura di merci locali al titolare di una autorizzazione preventiva, il quale può aprire presso una banca una lettera di credito interna a favore di un fornitore indiano. La banca convaliderà l'autorizzazione a importazioni dirette, solo per ciò che riguarda valore e volume delle merci acquistate in India e non importate. Il fornitore indiano avrà diritto ai benefici relativi alle presunte esportazioni, secondo quanto previsto dal paragrafo 8, punto 3 dell'*EXIM-policy 04-09* (cioè AAS per forniture intermedie/esportazioni presunte, restituzione e rimborso dell'accisa finale sulle esportazioni presunte).

Era stato stabilito che durante RIP l'esportatore che collabora all'inchiesta ottenesse concessioni solo nell'ambito di 2 sottoschemi legati al prodotto interessato, cioè (i) AAS per esportazioni fisiche e (ii) AAS per forniture intermedie. Non è dunque necessario stabilire compensabilità dei restanti sottoschemi non utilizzati.

(22) Dopo che il regolamento (CE) n. 713/2005 del Consiglio ha istituito il dazio compensativo definitivo attualmente in vigore, il GOI ha modificato il sistema di verifica applicabile all'AAS. Concretamente, per consentire le verifiche delle autorità indiane, il titolare di un'AAS è tenuto a conservare, nel formato richiesto, "una contabilità corretta e accurata del consumo e utilizzo di beni importati in esenzione da dazio/forniti internamente" (capitolo 4, punti 26 e 30, e appendice 23 di *HOP I 04-09*), cioè un registro del consumo effettivo. Il registro va verificato da un perito contabile giurato esterno/analista esterno di costi e lavori che rilascia un certificato attestante l'avvenuto esame dei registri prescritti e delle pertinenti registrazioni e dell'assoluta correttezza e rispondenza al vero delle informazioni fornite ai sensi dell'appendice 23. Le suddette disposizioni si applicano tuttavia solo ad AAS rilasciate a partire dal 13 maggio 2005. I titolari di tutte le AAS o le ALS rilasciate prima di tale data devono seguire le disposizioni di verifica applicabili in precedenza, cioè tenere una contabilità corretta e accurata del consumo e utilizzo di beni importati sulla base di licenze, nel formato di cui all'appendice 18 (capitolo 4, punto 30 e appendice 18 *HOP I 02-07*).

- (23) Riguardo ai sottoschemi, per le esportazioni fisiche e le forniture intermedie, usati durante RIP dall'unico produttore esportatore che ha collaborato all'inchiesta, il volume e il valore sia delle importazioni ammesse che delle esportazioni obbligatorie sono fissati dal GOI e sono documentati sull'Autorizzazione. Al momento dell'importazione e dell'esportazione, le operazioni corrispondenti vanno poi trascritte sull'autorizzazione da funzionari governativi. Il volume delle importazioni permesse nel quadro di tale sistema è fissato dalle autorità indiane sulla base delle *Standard Input-Output Norms (SIONs)*. Le SIONs esistono per la maggioranza dei prodotti, tra cui il prodotto in questione, e sono pubblicate nel vol. II del HOP II 04-09. Dopo che il regolamento (CE) n. 713/2005 del Consiglio ha istituito il dazio compensativo definitivo attualmente in vigore, le aliquote SION per il prodotto in esame erano applicabili solo fino al settembre 2005. Nuove norme sono state pubblicate nel settembre 2006 (per amoxicillina triidrato) e nell'aprile 2007 (per ampicillina triidrato e cefalessina). Nel frattempo, si applicano norme *ad hoc*.
- (24) I fattori produttivi importati non sono trasferibili e vanno usati per fabbricare il prodotto finale destinato all'esportazione. L'obbligo di esportazione va soddisfatto entro un periodo di tempo prescritto dal rilascio dell'autorizzazione (24 mesi, sono ammesse 2 proroghe di 6 mesi ciascuna).
- (25) Dall'inchiesta di riesame è emerso che le materie prime erano importate con diverse autorizzazioni/licenze e secondo diverse norme SION per poi essere mescolate e incorporate fisicamente nel processo di produzione dello stesso bene esportato. Dato quanto sopra, non è stato possibile stabilire se le aliquote SION, stabilite in autorizzazioni/licenze specifiche riguardanti fattori produttivi esenti da dazio, fossero superiori ai fattori produttivi necessari a produrre la quantità di riferimento del prodotto finale destinato all'esportazione.

(26) Dall'inchiesta di riesame è anche emerso che gli obblighi di verifica fissati dalle autorità indiane non erano rispettati o non erano ancora testati nella pratica. Per le *Advance Licenses - ALS* (licenze preventive) rilasciate prima del 13 maggio 2005 non esistevano registri del consumo effettivo e degli stock (cioè l'appendice 18). Per le *Advance Authorisations - AAS* (Autorizzazioni preventive) rilasciate dopo il 13 maggio 2005 sono stati usati registri del consumo effettivo e degli stock ma il GOI non ne aveva ancora verificato la conformità ai requisiti dell'*EXIM policy*. In quest'ultimo caso, i registri sono stati verificati solo da un contabile giurato esterno ai sensi della pertinente legislazione dell'India, di cui al punto 22. Né l'impresa né il contabile giurato hanno tuttavia conservato traccia delle modalità con cui tale processo di certificazione sarebbe avvenuto. Non esistono piani di audit né altro materiale a riprova di un'avvenuta revisione, né una memoria sulla metodologia usata e sui requisiti specifici necessari a un tale lavoro scrupoloso che richiede conoscenze tecniche dettagliate sui processi di produzione, requisiti della politica EXIM e procedimenti contabili. Data questa situazione, si è ritenuto che l'esportatore oggetto dell'inchiesta non potesse dimostrare di aver soddisfatto le pertinenti disposizioni EXIM.

(d) *Commenti sulle informazioni comunicate*

- (27) L'unico produttore che ha collaborato all'inchiesta ha presentato osservazioni sull'AAS. L'impresa ha sostenuto che, nonostante la situazione descritta al punto (24), si poteva stabilire se le aliquote SION, stabilite in autorizzazioni specifiche, fossero superiori ai fattori produttivi necessari a produrre la quantità di riferimento del prodotto finale destinato all'esportazione e che la società conservava scrupolosamente i registri del consumo effettivo. Si noti in proposito che i registri della produzione effettiva confermano l'impossibilità di stabilire punti di riferimento affidabili per autorizzazione concessa (cioè i fattori produttivi necessari a produrre la quantità di riferimento) date le varie aliquote SION applicabili e l'incoerente mescolanza di materie prime usate per la produzione. È inoltre emerso che le materie prime coperte dal regime venivano usate per prodotti diversi dal prodotto in esame. Con ciò ogni tentativo di calcolare risultati per il prodotto in esame è praticamente vano. L'impresa inoltre, contravvenendo alle pertinenti disposizioni del GOI, non ha conservato il registro sul consumo richiesti dall'*EXIM policy* (appendice 18) che permette di controllare e verificare il consumo effettivo in modo comprensibile. L'impresa ha inoltre sostenuto che l'articolo 26, paragrafo 1 del regolamento di base non autorizza la Commissione a esaminare i registri del contabile giurato indipendente. Secondo la società, il certificato va accettato a meno che non esistano motivi per credere che il contabile giurato abbia fatto una certificazione falsa. In proposito si ricorda che la verifica da parte del contabile giurato e il rilascio del pertinente certificato appartengono al sistema di verifica introdotto dal GOI nella sua *EXIM policy*, come descritto al punto (22). La Commissione era dunque obbligata a esaminare se tale sistema di verifica fosse stato effettivamente applicato. Inoltre, secondo quanto previsto all'articolo 11, paragrafo 8 del regolamento di base, la Commissione doveva esaminare le informazioni fornite nel corso dell'inchiesta e che ne giustificano i risultati.

Il fatto che né l'impresa né il contabile giurato conservassero documenti sui controlli eseguiti per rilasciare il certificato imposto dall'*EXIM policy* dimostra che l'impresa non poteva provare di aver rispettato le disposizioni pertinenti dell'*EXIM policy*. L'impresa contestava il fatto che il GOI non avesse ancora verificato la conformità dei suoi registri ai requisiti dell'*EXIM policy* ma non forniva alcuna prova concreta delle sue affermazioni. È stato anche affermato che il consumo effettivo dell'unico produttore che ha collaborato all'inchiesta era stato superiore all'aliquota SION per ogni fattore produttivo e che non esisteva restituzione eccessiva di dazi. Data tuttavia la situazione effettiva in loco (mescolanza di fattori produttivi e prodotti fabbricati, uso di aliquote SION diverse, mancanza dei registri del consumo effettivo imposti dall'*EXIM policy*) e in attesa che il GOI effettuasse le fasi finali della verifica, non è stato possibile alcun calcolo del consumo effettivo e della conseguente restituzione eccessiva di dazi per autorizzazione/licenza e aliquota SION. Tutte le suddette affermazioni hanno dovuto perciò essere rifiutate. Infine, l'impresa ha presentato osservazioni su un errore di calcolo; essendo giustificate, di esse si è tenuto conto nel calcolo dell'importo della sovvenzione.

(e) Conclusione

- (28) L'esenzione dai dazi all'importazione è una sovvenzione ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), punto (ii), e dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di base, cioè un contributo finanziario del GOI a favore degli esportatori oggetto dell'inchiesta.
- (29) Inoltre, le AAS per le esportazioni fisiche e le forniture intermedie sono condizionate, di diritto, all'andamento delle esportazioni e sono quindi ritenute specifiche e compensabili ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 4, lettera a), del regolamento di base. Nel quadro dei regimi in questione, un'impresa non può ottenere alcun vantaggio senza un impegno di esportazione.

(30) Nessuno dei due sottosistemi usati nel presente caso può essere ritenuto un regime di restituzione del dazio o di restituzione sostitutiva, ammissibile ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), punto (ii), del regolamento di base. Essi non soddisfano le norme di cui all'allegato I, punto (i), all'allegato II (definizione e norme relative alla restituzione) e all'allegato III (definizioni e norme relative alla restituzione sostitutiva) del regolamento di base. Il GOI non ha applicato efficacemente il meccanismo o procedura di verifica per stabilire se e in che misura siano stati consumati fattori produttivi nella fabbricazione del prodotto esportato (allegato II, titolo II, paragrafo 4, del regolamento di base, e, per i regimi di restituzione sostitutiva, allegato III, titolo II, paragrafo 2, dello stesso regolamento). Neppure le SION possono essere ritenute un sistema di verifica del consumo effettivo, poiché nel processo di produzione di un medesimo bene destinato all'esportazione sono mescolati fattori produttivi esenti da dazio importati nell'ambito di AAS/ALS con aliquote SION differenti. Questo processo impedisce al GOI di verificare con sufficiente precisione per quali importi siano stati consumati fattori produttivi nella produzione destinata all'esportazione e con quale aliquota di riferimento SION debbano essere comparati. Il GOI inoltre non ha effettuato o non ha ancora portato a termine un efficace controllo in base a un registro, correttamente conservato, del consumo effettivo. Il GOI non ha neppure effettuato un esame basato sui fattori produttivi effettivi, sebbene normalmente necessario quando manchi un sistema di verifica efficacemente applicato (allegato II, titolo II, paragrafo 5 e allegato III, titolo II, paragrafo 3 del regolamento di base). Infine, il coinvolgimento nel processo di verifica di contabili giurati non ha prodotto miglioramenti nel sistema di verifica poiché non esistono norme dettagliate sui modi in cui i contabili giurati debbano svolgere le mansioni loro affidate e le informazioni presentate durante l'inchiesta non garantiscono che le suddette norme, stabilite ai sensi del regolamento di base, siano soddisfatte.

(31) Questi due sottosistemi risultano quindi compensabili.

(f) Calcolo dell'importo della sovvenzione

(32) Mancando regimi di restituzione dei dazi o di restituzione sostitutiva ammessi, il vantaggio compensabile consiste nella restituzione di tutti i dazi all'importazione solitamente esigibili all'importazione di fattori produttivi. Si noti in proposito che il regolamento di base non prevede solo la compensazione di una restituzione "eccessiva" di dazi. Ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), punto (ii) e dell'allegato I, punto (i) del regolamento di base, possono essere compensate le restituzioni eccessive di dazi e solo quelle purché siano soddisfatte le condizioni di cui agli allegati II e III del regolamento di base. Nel caso in oggetto, tuttavia, tali condizioni non sono soddisfatte. Se manca un'adeguata procedura di controllo, tale eccezione al sistema di restituzione non si applica e, invece della norma sulle presunte restituzioni in eccesso, si applica quella della compensazione dell'importo dei dazi non pagati (rinuncia a entrate). Come stabilito dall'allegato II, titolo II e dall'allegato III, titolo II del regolamento di base, non spetta all'autorità incaricata dell'inchiesta calcolare la restituzione eccessiva. Al contrario, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), punto (ii) del regolamento di base, è sufficiente che essa abbia elementi di prova sufficienti a confutare l'adeguatezza di un sistema di verifica sotto esame.

- (33) La quantità di sovvenzione per l'esportatore che ha usato l'AAS è stata calcolata in base ai dazi all'importazione non prelevati (dazi doganali di base e dazi doganali supplementari speciali) sulle merci importate nel quadro dei 2 sottosistemi usati per il prodotto in esame durante il RIP (numeratore). In conformità all'articolo 7, paragrafo 1), lettera a), del regolamento di base, sono state dedotte, su presentazione di richieste giustificate, le tasse che è stato necessario pagare per ottenere la sovvenzione. Ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento di base, il valore delle sovvenzioni è stato ripartito in base al fatturato all'esportazione del prodotto in esame durante il RIP (denominatore), in quanto la sovvenzione è subordinata all'andamento delle esportazioni e non ai quantitativi fabbricati, prodotti, esportati o trasportati.
- (34) Il tasso di sovvenzione accertato per l'unico produttore che ha collaborato all'inchiesta riguardo a questo regime durante il RIP ammonta all'8,2%.
2. *Duty Entitlement Passbook Scheme (DEPBS – Regime di credito dei dazi all'importazione)*
- (a) *Base giuridica*
- (35) La descrizione dettagliata del sistema si trova al paragrafo 4.3 dell'*EXIM-policy 04-09* e al vol. I, capitolo 4 dell'*HOP I 04-09*.
- (b) *Ammissibilità*
- (36) Possono beneficiare di tale regime tutti i produttori esportatori e gli operatori commerciali esportatori.

(c) *Attuazione pratica del DEPBS*

- (37) Gli esportatori ammissibili possono chiedere crediti DEPBS, che sono calcolati come percentuale del valore dei prodotti finiti esportati nel quadro di tale sistema. Le autorità indiane hanno fissato aliquote DEPBS per la maggior parte dei prodotti, compreso il prodotto in esame, e sono calcolate tramite le SION (*Standard Input/Output Norms*), che tengono conto del presunto contenuto di fattori produttivi importati nel prodotto destinato all'esportazione e dell'incidenza dei dazi doganali relativi a tali importazioni, indipendentemente dal fatto che i dazi all'importazione siano stati pagati.
- (38) Per poter beneficiare del regime, un'impresa deve esportare. Al momento dell'operazione di esportazione, l'esportatore deve presentare alle autorità indiane una dichiarazione in cui precisa che tale operazione avviene nell'ambito del DEPBS. Per consentire l'esportazione delle merci, le autorità doganali indiane rilasciano, nel corso della procedura di spedizione, una bolla di sortita per l'esportazione indicante, tra l'altro, l'importo del credito DEPBS da concedere a tale operazione d'esportazione. In questa fase della procedura, l'esportatore viene a conoscenza del vantaggio di cui beneficerà. Dopo che le autorità doganali hanno rilasciato una bolla di sortita per l'esportazione, il GOI non ha alcun potere decisionale sulla concessione di un credito DEPBS. L'aliquota DEPBS che serve a calcolare il beneficio è quella che si applica al momento in cui è stata fatta la dichiarazione di esportazione e non esiste quindi alcuna possibilità di modificare retroattivamente il livello del beneficio accordato.
- (39) I crediti DEPBS sono liberamente trasferibili e validi per un periodo di 12 mesi dalla data del rilascio. I crediti possono essere usati per pagare dazi doganali su importazioni successive di qualsiasi tipo di merce importabile senza restrizioni, esclusi i beni strumentali. I beni importati grazie a tali crediti possono essere venduti sul mercato interno (previa imposta sulle vendite) o essere usati in altro modo.

(40) Le domande per i crediti DEPBS sono trattate elettronicamente e possono coprire una quantità illimitata di operazioni d'esportazione. Di fatto, non esistono scadenze rigorose per la domanda di crediti DEPBS. Il sistema elettronico di gestione dei DEPBS non esclude automaticamente le operazioni d'esportazione presentate al di fuori delle scadenze di cui al capitolo 4,47 dell'*HOP I 04-09*. Inoltre, come stabilisce chiaramente il capitolo 9,3 dell'*HOP I 04-09*, le domande pervenute oltre la scadenza dei termini possono sempre essere prese in considerazione previo versamento di una penale trascurabile (10 % dell'autorizzazione).

(d) Commenti sulle informazioni comunicate

(41) Al momento della comunicazione delle informazioni, ha presentato osservazioni sul DEPBS solo il produttore esportatore che ha collaborato all'inchiesta. L'impresa ha sostenuto che i benefici del DEPBS non dovevano essere oggetto di compensazione perché non erano stati concessi per il prodotto in esame. L'impresa tuttavia non ha fornito alcun elemento che potesse contraddire l'attuazione pratica del regime così come è stato descritto ai punti da (37) a (40). L'impresa ha inoltre sostenuto che, ai fini del calcolo dei benefici ottenuti con il dazio, si dovesse usare solo l'importo dei crediti relativi alle esportazioni durante il RIP ma non è riuscita a dimostrare perché il metodo di calcolo usato sia nell'inchiesta attuale che in quella precedente, che ha portato all'imposizione delle misure attualmente in vigore, non sia conforme alle disposizioni del regolamento di base. Di tali osservazioni non si è pertanto tenuto conto. Infine, l'impresa ha presentato osservazioni su un errore di calcolo; essendo giustificate, di esse si è tenuto conto nel calcolo dell'importo della sovvenzione.

(e) Conclusioni sul DEPBS

- (42) Il DEPBS costituisce una sovvenzione ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), punto (ii) e dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di base. I crediti DEPBS rappresentano un contributo finanziario concesso dal GOI; essi sono usati per compensare dazi all'importazione e riducono così le entrate del GOI dovute al versamento di dazi altrimenti dovuti. I crediti DEPBS conferiscono inoltre un vantaggio all'esportatore in quanto ne migliorano la liquidità.
- (43) Il DEPBS è condizionato di diritto dall'andamento delle esportazioni ed è quindi ritenuto specifico e passibile di compensazione ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 4, lettera a), del regolamento di base.
- (44) Tale regime non può essere ritenuto di restituzione del dazio o di restituzione sostitutiva ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), punto (ii), del regolamento di base. Esso non è conforme alle norme severe enunciate nell'allegato I, lettera (i), nell'allegato II (definizione e norme relative alla restituzione) e nell'allegato III (definizioni e norme relative alla restituzione sostitutiva) del regolamento di base. In particolare, l'esportatore non è tenuto a usare effettivamente i beni importati in esenzione di dazio nel processo produttivo e l'importo del credito non è calcolato in funzione dei fattori produttivi effettivamente consumati. Inoltre, non è stato istituito alcun sistema o procedura che consenta di verificare quali fattori produttivi siano immessi nel processo produttivo del prodotto esportato o se sia stato effettuato un pagamento eccessivo di dazi all'importazione, ai sensi dell'allegato I, lettera i), e degli allegati II e III del regolamento di base. Infine, gli esportatori possono usufruire dei vantaggi del DEPBS indipendentemente dal fatto che importino fattori di produzione. Per beneficiare del regime è sufficiente esportare dei beni, senza dover dimostrare di aver importato materiali per la loro produzione. Anche gli esportatori che acquistano sul mercato locale tutti i loro fattori produttivi e non importano merci utilizzabili come fattori produttivi possono quindi beneficiare del DEPBS.

(f) Calcolo dell'importo della sovvenzione

- (45) In conformità agli articoli 2, paragrafo 2, e 5 del regolamento di base e al metodo di calcolo usato per questo regime nel regolamento (CE) n. 713/2005 del Consiglio, la quantità della sovvenzione compensabile è stata calcolata in base al vantaggio di cui si constata l'ottenimento da parte del beneficiario durante il RIP. In proposito, si è ritenuto che il vantaggio fosse ottenuto dal beneficiario al momento dell'operazione di esportazione effettuata nel quadro di tale regime. In quel momento, il GOI rinuncia ai dazi doganali, il che, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), punto (ii), del regolamento di base, costituisce un contributo finanziario. Una volta che le autorità doganali indiane hanno rilasciato una bolla di sortita per l'esportazione, indicante tra l'altro l'importo del credito DEPBS concesso per tale operazione di esportazione, il GOI non può più decidere se concedere o meno la sovvenzione e non può deciderne l'importo. Eventuali mutamenti dei tassi DEPBS tra l'esportazione effettiva e il rilascio di una licenza DEPBS non ha alcun effetto retroattivo sul livello del beneficio accordato. A ciò si aggiunga che, in base alla contabilità per competenza, l'unico produttore esportatore che ha collaborato all'inchiesta ha contabilizzato i crediti DEPBS come entrate al momento dell'operazione di esportazione.
- (46) Su domanda debitamente giustificata, per calcolare l'importo della sovvenzione (numeratore), dai crediti così calcolati sono state dedotte, in conformità all'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), del regolamento di base, le spese necessarie all'ottenimento della sovvenzione. Ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento di base, il valore della sovvenzione è stato ripartito in base al fatturato all'esportazione del prodotto in esame durante il RIP (denominatore), in quanto la sovvenzione è subordinata all'andamento delle esportazioni e non ai quantitativi fabbricati, prodotti, esportati o trasportati.

(47) Il tasso di sovvenzione accertato per l'unico produttore esportatore che ha collaborato all'inchiesta riguardo a questo regime durante il RIP ammonta al 2,1%.

3. *Export Promotion Capital Goods Scheme (EPCGS – Regime di promozione delle esportazioni di beni strumentali)*

(a) *Base giuridica*

(48) La descrizione dettagliata dell'EPCGS si trova al capitolo 5 dell'*EXIM-policy 04-09* e al capitolo 5 dell'*HOP I 04-09* (manuale di procedura, volume I).

(b) *Ammissibilità*

(49) Possono beneficiare del regime i produttori esportatori e gli operatori commerciali esportatori collegati a produttori e a fornitori di servizi.

(c) *Attuazione pratica*

(50) Purché esporti poi i prodotti, un'impresa può importare beni strumentali (nuovi e, dall'aprile 2003, di seconda mano e risalenti a non più di 10 anni) pagando un'aliquota di dazio ridotta. A tal fine, su domanda e dietro versamento di un'imposta, il GOI rilascia una licenza EPCGS. Dall'aprile 2000, tale regime concede una riduzione del dazio all'importazione del 5% su tutti i beni strumentali importati nel quadro del regime stesso. Fino al 31 marzo 2000, veniva applicata un'aliquota effettiva dell'11% (con possibile supplemento del 10%) e, in caso di importazioni di valore elevato, dello 0%. Per soddisfare l'obbligo di esportazione, i beni strumentali importati devono essere usati, per un certo tempo, nel processo produttivo di un determinato quantitativo di beni destinati all'esportazione.

(51) Il titolare di una licenza EPCGS può anche rifornirsi di beni strumentali sul mercato interno. In tal caso, il produttore nazionale dei beni strumentali può importare esenti da dazio le componenti necessarie alla fabbricazione di tali beni. In alternativa, il produttore nazionale può beneficiare dei vantaggi connessi a presunte esportazioni rispetto alla fornitura di beni strumentali al titolare di una licenza EPCGS.

(d) Commenti sulle informazioni comunicate

(52) Al momento della comunicazione delle informazioni, ha presentato osservazioni sul EPCGS solo il produttore esportatore che ha collaborato all'inchiesta. L'impresa ha sostenuto che in base a principi di contabilità generalmente accettati i beni di investimento sono consumati nel processo di produzione. In proposito si noti che l'impresa non ha potuto provare tale affermazione né citando esplicitamente i cosiddetti principi di contabilità generalmente accettati, né con un'analisi relativa alle pertinenti disposizioni EPCGS dell'*EXIM policy*, né ricorrendo alla definizione dei fattori produttivi consumati nel processo di produzione data dall'allegato II del regolamento di base. Essa ha inoltre sostenuto che il periodo di ammortamento dell'impresa avrebbe dovuto essere usato come normale periodo di ammortamento. Tale metodo è però contrario a quanto disposto dal pertinente articolo 7, paragrafo 3 del regolamento di base. L'obiezione doveva perciò essere respinta. Infine, l'impresa ha presentato osservazioni su un errore di calcolo; essendo giustificate, di esse si è tenuto conto nel calcolo dell'importo della sovvenzione.

(e) Conclusioni relative al sistema EPCG

- (53) Il regime EPCG costituisce una sovvenzione ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), punto (ii), e dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di base. La riduzione dei dazi costituisce un contributo finanziario concesso dal GOI, in quanto con tale concessione esso rinuncia a entrate che sarebbero altrimenti dovute. Inoltre, la riduzione dei dazi conferisce un vantaggio all'esportatore in quanto i dazi risparmiati all'importazione ne migliorano la liquidità.
- (54) Il regime EPCGS, poi, è condizionato di diritto all'andamento delle esportazioni, in quanto tali licenze non possono essere rilasciate senza un impegno a esportare i beni prodotti. Ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 4, lettera a), del regolamento di base, esso viene perciò ritenuto specifico e compensabile.
- (55) Infine, esso non può essere considerato un regime consentito di restituzione del dazio o di restituzione sostitutiva, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), punto ii), del regolamento di base. I regimi consentiti, descritti all'allegato I, punto (i) del regolamento di base, non riguardano i beni strumentali, perché questi non sono immessi nel processo produttivo dei manufatti destinati all'esportazione.

(f) Calcolo dell'importo della sovvenzione

- (56) Conformemente all'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento di base, il valore della sovvenzione è stato calcolato in base ai dazi doganali non pagati sui beni strumentali, ripartito su un periodo corrispondente al normale periodo di ammortamento di tali beni strumentali nell'industria degli antibiotici. Conformemente alla prassi consolidata, tale valore, relativo al RIP, è stato adeguato aggiungendo gli interessi maturati in tale periodo, affinché l'importo corrisponda al valore effettivo del vantaggio nel tempo. A tal fine, sono stati ritenuti adeguati i tassi d'interesse commerciali vigenti in India durante il RIP. Su domanda debitamente giustificata, per calcolare l'importo della sovvenzione (numeratore), dalla somma così calcolata sono state dedotte, in conformità all'articolo 7, paragrafo 1, lettera a) del regolamento di base, le spese necessarie all'ottenimento della sovvenzione. Ai sensi dell'articolo 7, paragrafi 2) e 3) del regolamento di base, il valore della sovvenzione così calcolato è stato ripartito sul fatturato all'esportazione del prodotto in esame durante il RIP (denominatore), in quanto la sovvenzione è subordinata all'andamento delle esportazioni e non a quantitativi fabbricati, prodotti, esportati o trasportati.
- (57) Il tasso di sovvenzione accertato per l'unico produttore esportatore che ha collaborato all'inchiesta riguardo a questo regime durante il RIP ammonta allo 0,1%.

4. *Export Credit Scheme (ECS - Regime di crediti all'esportazione).*

(a) *Base giuridica*

- (58) Una descrizione dettagliata di questo regime si trova nella circolare (*Master Circular*) DBOD n. DIR.(Exp).BC 01/04.02.02/2007-08 della Banca centrale dell'India (*Reserve Bank of India – "RBI"*), indirizzata a tutte le banche commerciali indiane.

(b) *Ammissibilità*

- (59) Possono beneficiare del regime i produttori esportatori e gli operatori commerciali esportatori.

(c) *Attuazione pratica*

- (60) Nell'ambito di questo regime, la RBI fissa i tassi d'interesse massimi vincolanti applicabili ai crediti all'esportazione (in rupie indiane o in valuta estera), che le banche commerciali possono esigere da un esportatore. Il regime ECS si articola in 2 sottoregimi, il *Pre-Shipment Export Credit Scheme ("packing credit" - Regime di crediti all'esportazione precedente alla spedizione)*, che eroga crediti agli esportatori per acquistare, trasformare, fabbricare, imballare e/o spedire dei beni prima dell'esportazione, e il *Post-Shipment Export Credit Scheme (Regime di crediti all'esportazione successiva alla spedizione)*, che fornisce prestiti al capitale circolante per finanziare crediti a breve termine all'esportazione. La RBI obbliga inoltre le banche a destinare un certo quantitativo del loro credito netto al finanziamento delle esportazioni.

(61) Grazie a quanto previsto dalla *Master Circular* della RBI, gli esportatori possono ottenere crediti all'esportazione a tassi d'interesse migliori rispetto a quelli dei crediti commerciali normali (*cash credits*), praticati a condizioni di mercato. La differenza tra i tassi può diminuire per imprese ritenute ampiamente solvibili. Di fatto, le imprese con i migliori rating di solvibilità, possono ottenere crediti all'esportazione e *cash credit* alle stesse condizioni.

(d) *Commenti sulle informazioni comunicate*

(62) Al momento della comunicazione delle informazioni, ha presentato osservazioni sull'ECS solo il produttore esportatore che ha collaborato all'inchiesta. L'impresa ha sostenuto che:

- (i) non esistono elementi di finanziamento pubblico nella concessione del credito all'esportazione in valuta estera;
- (ii) i bassi tassi del credito all'esportazione in valuta estera erano dovuti all'elevato *rating* goduto dall'impresa;
- (iii) il tasso d'interesse usato come riferimento per il credito in valuta estera non deve essere lo stesso di quello usato per il credito in rupie indiane.

Si noti in proposito che i crediti all'esportazione sia in rupie indiane che in valuta estera sono disciplinati dalla stessa *Master Circular* della RBI, applicata praticamente come descritto ai paragrafi (60) e (61) e le cui disposizioni dettagliate e restrittive dimostrano che il finanziamento dei crediti all'esportazione in valuta estera e i tassi d'interesse imposti sono retti da chiare direttive imposte dal governo. Riguardo al tasso di riferimento, si noti che quest'ultimo è quello dichiarato dall'impresa sul suo credito in rupie indiane e, coerentemente con le pertinenti politiche della *Master Circular* della RBI, gli esportatori possono passare liberamente dal credito in rupie a quello in valuta estera per la stessa operazione di esportazione. Si è dunque ritenuto opportuno usare come riferimento solo il tasso dichiarato dall'impresa come suo tasso d'interesse indiano normale. Di tali argomentazioni non si è pertanto tenuto conto. Infine, l'impresa ha presentato osservazioni su un errore di calcolo; essendo giustificate, di esse si è tenuto conto nel calcolo dell'importo della sovvenzione.

(e) *Conclusioni sull'ECS*

- (63) I tassi d'interesse preferenziali di un credito ECS stabiliti dalla *Master Circular* della RBI, di cui al paragrafo 58, possono far diminuire i costi per interessi degli esportatori rispetto ai costi del credito fissati a condizioni di mercato e conferire quindi un vantaggio ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di base. Il finanziamento delle esportazioni non è, di per sé, più sicuro del finanziamento interno. In realtà, esso è normalmente considerato più rischioso e l'ampiezza delle garanzie necessarie per un certo credito, indipendentemente dall'oggetto del finanziamento, rappresenta una scelta puramente commerciale della banca. Le differenze di tasso tra banche diverse dipendono dalla scelta della RBI di fissare i tassi massimi dei mutui per ogni singola banca commerciale. Inoltre, le banche commerciali non sono obbligate a trasferire ai loro clienti tassi d'interesse più vantaggiosi per i crediti all'esportazione in valuta estera.

(64) Anche se i crediti agevolati ECS sono concessi da banche commerciali, il beneficio, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), punto (iv) del regolamento di base, è un contributo finanziario governativo. Si noti in proposito che, secondo l'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), punto (iv) del regolamento di base e l'ASMC, per accertare l'esistenza di una sovvenzione non occorre un onere a carico dei conti pubblici, come il rimborso del GOI alle banche commerciali: basta la direttiva della pubblica amministrazione di svolgere le funzioni di cui ai punti (i), (ii) e (iii) dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera a) del regolamento di base. La RBI è un ente pubblico e rientra nella definizione di "pubblica amministrazione" di cui all'articolo 1, paragrafo 3, del regolamento di base, essendo di proprietà statale al 100%, perseguendo finalità corrispondenti alle politiche pubbliche, per esempio nella politica monetaria ed essendo i suoi dirigenti nominati dal governo indiano. La RBI determina le scelte di enti privati, ai sensi del secondo capoverso dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera (a), punto (iv) del regolamento di base, in quanto le banche commerciali sono vincolate alle condizioni da essa imposte come, tra l'altro, i tassi massimi d'interesse sui crediti all'esportazione stabiliti dalla sua *Master Circular* e le direttive che obbligano le banche commerciali a destinare una certa percentuale di credito bancario netto al finanziamento delle esportazioni. Tali direttive costringono le banche commerciali a fare le operazioni di cui all'articolo 2, paragrafo 1), lettera (a), punto (i), del regolamento di base, nella fattispecie mutui sotto forma di finanziamento preferenziale delle esportazioni. Questi trasferimenti diretti di fondi sotto forma di prestiti a condizioni particolari spetterebbero di norma alle amministrazioni pubbliche e la prassi non differisce molto dalla prassi normale che esse seguono ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera (a), punto (iv), del regolamento di base. La sovvenzione è ritenuta specifica e compensabile poiché i tassi d'interesse preferenziali sono accessibili solo in relazione al finanziamento di operazioni di esportazione e sono quindi condizionati dall'andamento delle esportazioni, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 4, lettera (a), del regolamento di base.

(f) Calcolo dell'importo della sovvenzione

- (65) L'importo della sovvenzione è stato calcolato in base alla differenza tra l'interesse pagato sui crediti all'esportazione contratti durante il RIP e l'interesse che l'impresa avrebbe dovuto pagare su crediti commerciali ordinari contratti dall'unico esportatore che ha collaborato all'inchiesta. In base all'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento di base, l'importo della sovvenzione (numeratore) è stato ripartito sul fatturato totale generato dalle esportazioni durante il RIP (come denominatore), in quanto la sovvenzione è condizionata all'andamento delle esportazioni e non è stata concessa rispetto a quantitativi fabbricati, prodotti, esportati o trasportati.
- (66) Il tasso di sovvenzione accertato per l'unico produttore esportatore che ha collaborato all'inchiesta riguardo a questo regime durante il RIP ammonta all'1,3%.

5. *Regimi di esenzione dall'imposta sul reddito*

(a) Income Tax Exemption Scheme (ITES - Regime di esenzione dall'imposta sul reddito)

Sezione 80HHC della legge relativa all'imposta sul reddito del 1961 (Income Tax Act 1961 - ITA).

- (67) Nell'ambito di questo regime, gli esportatori possono beneficiare di un'esenzione fiscale parziale sui profitti dovuti a operazioni di esportazione. La base giuridica dell'esenzione si ritrova nella sezione 80HHC dell'ITA.

(68) Questa disposizione era stata abolita a partire dall'anno di valutazione 2005-2006 (l'anno finanziario 1 aprile 2004 - 31 marzo 2005); la sezione 80HHC dell'ITA non conferisce dunque più alcun vantaggio dal 31 marzo 2004. L'unico produttore esportatore che ha collaborato all'inchiesta non ha beneficiato di alcun vantaggio nell'ambito di questo regime durante il RIP. Ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 1 del regolamento di base, il regime non dovrà essere compensato dal momento che è stato ritirato.

(b) Income Tax Incentive for Research and Development (ITIRAD - Incentivi a livello di imposta sul reddito per la ricerca e lo sviluppo)

(i) Base giuridica

(69) La descrizione dettagliata degli ITIRAD si trova nella sezione 35(2AB) dell'ITA.

(ii) Ammissibilità

(70) Possono beneficiare di tale regime le imprese impegnate nel settore biotecnologico, nella fabbricazione o produzione di prodotti farmaceutici o chimici, di apparecchiature elettroniche o chimiche e di eventuali altri articoli o prodotti oggetto di notifica.

(iii) Attuazione pratica

(71) Previa approvazione del ministero per la ricerca scientifica e industriale del GOI, per qualsiasi spesa (esclusi il costo del terreno o dell'immobile) relativa alla ricerca e allo sviluppo, è prevista una deduzione, ai fini del versamento delle imposte, di una somma pari al 150% dei costi effettivamente sostenuti. Grazie pertanto a una deduzione del 50% di spese fittizie (spese cioè non sostenute), la base imponibile e quindi la pressione fiscale diminuiscono artificialmente.

(iv) Commenti sulle informazioni comunicate

- (72) Al momento della comunicazione delle informazioni non è stata presentata alcuna osservazione riguardante il regime ITIRAD.

(v) Conclusioni sul regime ITIRAD

- (73) Il regime ITIRAD costituisce una sovvenzione ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), punto (ii) e dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di base. La riduzione artificiale della base imponibile prevista dalla sezione 35(2AB) dell'ITA costituisce un contributo finanziario delle autorità indiane, in quanto comporta la rinuncia da parte del GOI ad entrate fiscali che sarebbero altrimenti dovute. Inoltre, la riduzione dell'imposta sul reddito conferisce un vantaggio alla società, in quanto ne migliora la liquidità.
- (74) La formulazione della sezione 35 (2AB) dell'ITA dimostra che gli ITIRAD sono effettivamente specifici ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, lettera a), del regolamento di base e quindi compensabili. L'ammissibilità al regime non si basa su criteri obiettivi, che, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, lettera b), del regolamento di base, sono neutri. Ai vantaggi del regime sono ammesse solo talune industrie poiché il GOI non ha reso accessibile il regime a tutti i settori. Tale limite ne costituisce la specificità, poiché la categoria "gruppo di industrie", di cui all'articolo 3, paragrafo 2 del regolamento di base, è praticamente sinonimo di restrizioni di settore. La restrizione in oggetto non è di natura economica e di applicazione orizzontale, come nel caso della restrizione del numero di dipendenti e la dimensione dell'impresa.

(vi) Calcolo dell'importo della sovvenzione

- (75) L'importo della sovvenzione è stato calcolato in base alla differenza tra le imposte sul reddito dovute nel RIP e le imposte modificate dall'applicazione di quanto disposto dalla sezione 35(2AB) dell'ITA. In conformità all'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento di base, il valore delle sovvenzioni (numeratore) è stato ripartito in base al fatturato totale durante il RIP (denominatore), in quanto la sovvenzione è condizionata all'andamento di tutte le vendite, sia interne che all'esportazione, e non è stata concessa rispetto a quantitativi fabbricati, prodotti, esportati o trasportati.
- (76) Il tasso di sovvenzione accertato per l'unico produttore esportatore che ha collaborato all'inchiesta riguardo a questo regime durante il RIP ammonta allo 0,1%.

6. *Focus Market Scheme (FMS - Regime di crediti sui dazi all'esportazione)*

(a) Base giuridica

- (77) La descrizione dettagliata dell'FMS si trova al capitolo 3.9 dell'*EXIM-policy 04-09* e al capitolo 3.20 dell'*HOP I 04-09* (manuale di procedura, volume I).

(b) Ammissibilità

- (78) Possono beneficiare di tale regime tutti i produttori esportatori e gli operatori commerciali esportatori.

(c) *Attuazione pratica*

- (79) In base a questo regime, le esportazioni di tutti i prodotti verso i paesi notificati ai sensi dell'Appendice 37-C dell'*HOP I 04-09* possono ricevere un credito sul dazio pari al 2,5% del valore FOB dei prodotti esportati nell'ambito del regime stesso. Alcuni tipi di attività di esportazione sono escluse dal regime, come l'esportazione di merci importate o trasbordate, le esportazioni presunte, l'esportazione di servizi e il fatturato all'esportazione di unità che operano in zone economiche speciali/unità orientate all'esportazione. Sono anche esclusi dal regime alcuni tipi di prodotti, come diamanti, metalli preziosi, minerali, cereali, zucchero e prodotti petroliferi.
- (80) I crediti sui dazi nell'ambito dell'FMS sono liberamente trasferibili e validi per 24 mesi dalla data di emissione del pertinente certificato di autorizzazione al credito. Possono essere usati per pagare dazi doganali sulle importazioni successive di fattori di produzione o di merci qualsiasi, beni d'investimento compresi.
- (81) Il certificato di autorizzazione al credito è rilasciato dal porto da cui sono partite le esportazioni e dopo la realizzazione delle esportazioni o della spedizione delle merci. Finché il richiedente fornisce alle autorità copia di tutti i pertinenti documenti d'esportazione (come ordine d'esportazione, fatture, bollette di uscita doganale, certificati bancari di realizzazione), il GOI non può modificare l'assegnazione dei crediti sul dazio.

(d) Commenti sulle informazioni comunicate

- (82) Al momento della comunicazione delle informazioni, ha presentato osservazioni sull’FMS solo il produttore esportatore che ha collaborato all’inchiesta. Esso ha sostenuto che il regime riguarda geograficamente altri paesi e non può essere compensabile nell’ambito della CE. Ma non ha potuto contestare né l’attuazione pratica del regime né il modo in cui sono usati i benefici dell’FMS, come indicati ai paragrafi da (79) a (81). L’affermazione è stata quindi respinta. Infine, l’impresa ha presentato osservazioni su un errore di calcolo; essendo giustificate, di esse si è tenuto conto nel calcolo dell’importo della sovvenzione.

(e) Conclusioni sul regime FMS

- (83) L’FMS costituiscono una sovvenzione ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), punto (ii) e dell’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di base. I crediti FMS sono contributi finanziari del GOI, usati per compensare i dazi all’importazione: essi riducono così entrate del GOI, derivanti dal pagamento di dazi, altrimenti dovute. Inoltre, i crediti FMS conferiscono un vantaggio all’esportatore in quanto ne migliorano la liquidità.
- (84) L’FMS è inoltre condizionato di diritto dall’andamento delle esportazioni ed è quindi ritenuto specifico e passibile di compensazione ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 4, lettera a), del regolamento di base.

(85) Tale regime non può essere considerato un regime di restituzione del dazio o di restituzione sostitutiva, a norma dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), punto (ii), del regolamento di base. Esso non è conforme alle norme severe di cui all'allegato I, lettera (i), all'allegato II (definizione e norme relative alla restituzione) e all'allegato III (definizioni e norme relative alla restituzione sostitutiva) del regolamento di base. In particolare, l'esportatore non è tenuto a usare effettivamente i beni importati in esenzione di dazio nel processo produttivo e l'importo del credito non è calcolato in funzione dei fattori produttivi effettivamente consumati. Non esiste alcun sistema o procedura che consenta di verificare quali fattori produttivi siano immessi nel processo produttivo del prodotto esportato o se sia stato effettuato un pagamento eccessivo di dazi all'importazione, ai sensi dell'allegato I, lettera (i), e degli allegati II e III del regolamento di base. Infine, gli esportatori possono usufruire dei vantaggi dell'FMS indipendentemente dal fatto che importino fattori di produzione. Per beneficiare del regime è sufficiente esportare dei beni, senza dover dimostrare di aver importato materiali per la loro produzione. Anche gli esportatori che acquistano sul mercato locale tutti i loro fattori produttivi e non importano merci utilizzabili come fattori produttivi possono quindi beneficiare del FMS. Un esportatore può inoltre usare crediti sui dazi FMS per importare beni di investimento benché quest'ultimi non rientrino nel campo d'applicazione dei regimi ammissibili di rimborso dei dazi, di cui all'allegato I, punto (i), del regolamento di base, perché non sono immessi nel processo produttivo dei prodotti esportati.

(f) *Calcolo dell'importo della sovvenzione*

(86) L'importo delle sovvenzioni compensabili corrisponde al vantaggio per il beneficiario, accertato durante il RIP e registrato dal produttore esportatore che ha collaborato all'inchiesta in base alla contabilità per competenza come entrata al momento dell'operazione di esportazione. Ai sensi dell'articolo 7, paragrafi 2) e 3) del regolamento di base, il valore della sovvenzione (numeratore) così calcolato è stato ripartito sul fatturato all'esportazione del prodotto in esame durante il RIP (denominatore), in quanto la sovvenzione è subordinata all'andamento delle esportazioni e non a quantitativi fabbricati, prodotti, esportati o trasportati.

(87) Il tasso di sovvenzione accertato per l'unico produttore esportatore che ha collaborato all'inchiesta riguardo a questo regime durante il RIP ammonta allo 0,1%.

III. Importo delle sovvenzioni compensabili

(88) Si ricordi che l'importo (*ad valorem*) delle sovvenzioni compensabili, accertato dal regolamento (CE) n. 713/2005 del Consiglio per l'unico produttore esportatore che ha collaborato al presente riesame intermedio parziale, era del 35,1%.

(89) Durante il presente riesame intermedio parziale, l'importo accertato (*ad valorem*) delle sovvenzioni compensabili è stato dell'11,9%, come risulta dalla tabella che segue:

REGIME→	AAS	DEPBS	EPCGS	ECS	ITIRAD	FMS	Totale
IMPRESA↓	%	%	%	%	%	%	%
Ranbaxy Laboratories Ltd.	8,2	2,1	0,1	1,3	0,1	0,1	11,9

(90) Tenuto conto di quanto sopra, si conclude che, riguardo all'unico produttore esportatore che ha collaborato all'inchiesta, il livello di sovvenzione è diminuito.

IV. MISURE COMPENSATIVE

(91) In conformità a quanto disposto dall'articolo 19 del regolamento di base e ai motivi del presente riesame intermedio parziale illustrati al punto 3 dell'avviso di apertura, si accerta che il livello di sovvenzione dell'unico produttore che ha collaborato all'inchiesta è diminuito dal 35,1% all'11,9% e che, pertanto, l'aliquota del dazio compensativo, istituito per tale produttore esportatore, dal regolamento (CE) n. 713/2005 del Consiglio va modificato di conseguenza.

(92) Si ricordi, in proposito, che ai sensi del regolamento (CE) del Consiglio n. 713/2005 il tasso di sovvenzione di Ranbaxy Laboratories Ltd. era maggiore del livello di eliminazione del pregiudizio. In conformità all'articolo 15, paragrafo 1 del regolamento di base, è stato considerato adeguato a eliminare il pregiudizio per l'industria comunitaria un dazio inferiore, pari al livello di eliminazione del pregiudizio; l'aliquota del dazio compensativo da applicare alle importazioni di Ranbaxy Laboratories Ltd. è stato perciò fissata al 30,3%.

(93) Tenuto conto del tasso di cui sopra, e poiché il tasso delle sovvenzioni è ora inferiore al livello di eliminazione del pregiudizio, l'aliquota individuale di dazio compensativo applicabile all'unico produttore esportatore che ha collaborato all'inchiesta, Ranbaxy Laboratories Ltd., è fissato all'11,9%.

- (94) Riguardo a tutte le altre imprese che non hanno collaborato al presente riesame intermedio parziale, si noti che le modalità effettive dei regimi studiati e la loro compensabilità non sono mutate rispetto all'inchiesta precedente. Non esiste perciò alcun motivo per ricalcolare le aliquote di sovvenzione e di dazio delle imprese che non hanno collaborato al presente riesame intermedio parziale. Di conseguenza, le aliquote del dazio applicabile a tutte le altre parti eccetto Ranbaxy Laboratories Ltd, e di cui all'articolo 1, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 713/2005 del Consiglio, restano invariate.
- (95) Le aliquote individuali del dazio compensativo specificate nel presente regolamento corrispondono alla situazione rilevata durante il riesame provvisorio parziale. Esse si applicano perciò esclusivamente alle importazioni del prodotto in esame fabbricato da tali imprese. Le importazioni di prodotti fabbricati da qualsiasi altra impresa non espressamente citata nel dispositivo del presente regolamento, comprese le persone giuridiche collegate a quelle espressamente citate, non possono beneficiare di tali aliquote e saranno soggette all'aliquota di dazio applicabile a "tutte le altre società".
- (96) Eventuali richieste di applicazione di tali aliquote individuali del dazio compensativo (p.es., in seguito a un cambiamento della ragione sociale della società o alla creazione di nuove entità produttive o di vendita) vanno inoltrate senza indugio alla Commissione¹ con tutte le informazioni pertinenti, in particolare indicando eventuali modifiche delle attività dell'impresa legate alla produzione, alle vendite, sul mercato interno ed estero, connesse a tali mutamenti della ragione sociale o delle entità produttive o di vendita. Eventualmente, e sentito il Comitato consultivo, la Commissione è autorizzata a modificare il regolamento di conseguenza, aggiornando l'elenco delle imprese che possono beneficiare di aliquote del dazio individuali,

¹ Commissione europea - Direzione generale del Commercio - Direzione B - J-79 4/23 - Rue de la Loi/Wetstraat 200 - B-1049 Bruxelles.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'articolo 1, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 713/2005 è sostituito dal testo seguente:

"L'aliquota del dazio applicabile al prezzo netto, franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, delle importazioni prodotte in India dalle società sottoelencate è la seguente:

- 17,3% per KDL Biotech Ltd., Mumbai (codice addizionale TARIC: A580),
- 28,1% per Nectar Lifesciences Ltd., Chandigarh (codice addizionale TARIC: A581),
- 25,3% per Nestor Pharmaceuticals Ltd., New Delhi (codice addizionale TARIC: A582),
- 11,9% per Ranbaxy Laboratories Ltd., New Delhi (codice addizionale TARIC: 8221),
- 28,1% per Torrent Gujarat Biotech Ltd., Ahmedabad (codice addizionale TARIC: A583),
- 28,1% per Surya Pharmaceuticals Ltd., Chandigarh (codice addizionale TARIC: A584),
- 32% per tutte le altre imprese (codice addizionale TARIC: 8900).".

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio

Il presidente
